Anno 1922 — Roma — Giovedì 2 novembre — Numero 257

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1359 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio n. 402, col quale si sospende temporaneamente cazione di alcuni articoli del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e si unificano i bilanci degli Archivi notarili, dettandosi inoltre nuove disposizioni al riguardo;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Ritenuto che, in attesa di un riordinamento dei servizi degli archivi notarili, sia indispensabile, oltre che opportuno e conveniente, continuare nel sistema dipendente dalle norme contenute nel detto decreto n. 402, del 1919, almeno pel termine stabilito dal R. decreto n. 1389, sopra indicato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione delle dispozioni contenute nel decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, è prorogata fino al 31 dicembre 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, a Sua Maestà il Re, che proroga al 30 giugno 1923, il termine per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario.

SIRE!

Con apposito disegno di legge (n. 1664), presentato alla Camera dei deputati, si provvedeva a prorogare dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 il termine per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, di cui l'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, e sospensione dell'articolo 19 della legge stessa.

In dipendenza di tale provvedimento di proroga, è la conferma del personale straordinario ed in soprannumero che non ha cessato di prestar servizio dopo il 30 giugno 1922 e che deve essere quindi retribuito.

Ma la Camera dei deputati ha rimandati i suoi lavori senza discutere ed approvare il progetto di legge n. 1664 che provvedeva a tale proroga.

Per evitare un ulteriore ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale straordinario ed in soprannumero, a decorrere dal 1° luglio 1922, per evitare altresì l'eventuale allontanamento dagli Istituti scientifici del personale medesimo, assolutamente indispensabile per il regolare funzionamento dei servizi, si è reso necessario prorogare d'urgenza il termine di cui al ricordato art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496.

A ciò provvede lo schema di decreto-legge che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

Il numero 1361 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 795);

Viste le leggi 21 luglio 1911, n. 880; 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794;

Visti i decreti-legge 24 giugno 1915, n. 1247; 1° giugno 1916, n. 780; 20 maggio 1917, n. 885; 27 giugno 1918, n. 976; 8 luglio 1919, n. 1356; 1° settembre 1920, n. 1339; 6 settembre 1921, n. 1588;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, è prorogato al 30 giugno 1923.

Art. 2.

Tutti i posti di personale in soprannumero e straordinario esistenti al 30 giugno 1922, saranno mantenuti sino a quando si procederà alla revisione suddetta e potrà provvedersi alla sostituzione qualora taluno di essi rimanga scoperto. Per i posti di tecnico e subalterno che eventualmente si rendessero vacanti la sostituzione dovrà farsi con funzionari collocati in disponibilità ed avventizi e straordinari licenziati dalle varie amministrazioni dello Stato, i quali abbiano i requisiti richiesti per i posti medesimi.

Art. 3.

È sospesa sino al compimento della revisione suddetta l'applicazione dell'art. 19 della legge 19 luglio 1909 n. 496 (art. 104 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 795) riguardante il personale assistente alle cattedre complementari.

Art. 4.

Resta ferma la disposizione dell'art. 5 della legge 22 giugno 1913, n. 780, modificata dalla legge 19 luglio 1914, n. 794, riguardante l'assegnazione ad altra cattedra del personale assistente e tecnico addetto a cattedre di materie complementari rimaste prive di titolare.

Art. 5.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1922-923 in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1376 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, numero 1139;

Ritenuta la opportunità di prorogare tale decreto fino alla entrata in vigore della legge 20 luglio 1922, n. 995, con la quale furono riformate le tariffe penale e civile, anche nei riguardi dei giurati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1139 è prorogato dal 1° luglio 1922 fino all'entrata in vigore della legge 20 luglio 1922, n. 995.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO — BERTONE — PARATORE.

Visto, *il guardasigilli*: ALESSIO.

Il numero 1377 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1961, che prorogò, fino al 31 luglio 1922, la disposizione dell'art. 4 del decreto-Luog. 27 ottobre 1918, n. 1669, relativamente all'aumento della misura dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per gli atti del loro ministero;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la suindicata disposizione fino alla entrata in vigore della legge 20 luglio 1922, n. 995;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, è prorogata dal 1° luglio 1922 fino all'entrata in vigore della legge 20 luglio 1922, n. 995.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO — BERTONE — PARATORE.

Visto. Il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1379 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al R. decreto 8 ottobre 1922, n. 1310, sono estese alla magistratura del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TADDEI — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1381 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, numero 1616, col quale furono temporaneamente variati

i diritti della verificazione periodica dei pesi e delle misure, stabiliti dall'art. 20 del testo unico predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli effetti del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, numero 1616, sono prorogati a tutto il biennio 1923-924.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — PARATORE — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1384 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le sistemazioni idraulico-forestale dei bacini montani, approvato con R. decreto 21 marzo 1912, n. 442;

Visto il Nostro decreto 21 settembre 1913, n. 1327, col quale fu istituito in Roma un ufficio misto di funzionari del Genio civile e del corpo Reale delle foreste per gli studi e la compilazione dei progetti di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani nelle provincie di Basilicata e Calabria e di altre opere connesse ed affini;

Visti i successivi Nostri decreti 18 gennaio 1914 n. 53, 20 maggio 1915, n. 784, ed il decreto Luogotenenziale 21 settembre 1916, n. 346, per effetto dei quali, mentre il detto ufficio fu esonerato dalle attribuzioni già affidategli col succitato decreto istituito relativamente ai bacini montani della Basilicata o Calabria, lo si investì invece del compito di provvedere agli studi ed alla compilazione dei progetti nonchè alla esecuzione dei lavori interessanti le sistemazioni idraulico-forestali delle Marche, degli Abruzzi, dell'Umbria, del Lazio o della Sicilia;

Ritenuto che ai fini di una maggiore economicità e semplificazione dei servizi ad esso demandati non è ulteriormente necessario ed opportuno il mantenimento dell'ufficio anzidetto, potendo ai servizi medesimi essere provveduto nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, dagli uffici ordinari del Genio civile e dagli uffici di ispezione forestale per la parte rispettivamente riflettente l'Amministrazione del Genio civile e quella forestale;

Visti il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. corpo del Genio civile 3 settembre 1906, n. 522, ed il regolamento sul servizio del Genio civile approvato con R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° dicembre 1922 è soppresso l'Ufficio speciale per le sistemazioni idraulico-forestale dei bacini montani in Roma.

Con pari decorrenza i servizi attualmente affidati al detto ufficio saranno disimpegnati, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, dagli uffici ordinari del Genio civile e dagli uffici d'ispezione forestale per la parte che rispettivamente riflette l'Amministrazione del Genio civile e quella forestale;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1383. Regio decreto 9 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, si aboliscono le zone di servitù militari attorno al laboratorio pirotecnico di San Paolo a Torino, affrancandosi dagli oneri di dette servitù le proprietà fondiarie adiacenti.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 19 ottobre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di S. Piero Patti (Messina).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di S. Piero Patti per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non consentendo d'altra parte [illegible]

attuali condizioni dell'ordine pubblico, di procedere subito alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Veduto il Nostro decreto in data 9 marzo 1922, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di S. Piero Patti, in provincia di Messina, nonchè quello del 20 luglio u. s., col quale vennero prorogati di tre mesi i poteri del R. commissario;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con Regio decreto del 17 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di S. Piero Patti è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 19 ottobre 1922 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Francavilla Sicilia (Messina).

SIRE!

Mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Francavilla Sicilia per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico di provvedere alla ricostruzione della ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 2 ottobre 1921 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Francavilla Sicilia nonchè quelli in data 5 gennaio, 2 aprile e 6 luglio 1922 con cui venne successivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 23 dicembre 1908, approvato con Regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Francavilla Sicilia è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 19 ottobre 1922, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Carpiano (Milano).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Carpiano non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 6 luglio 1922, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Carpiano, in provincia di Milano;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Carpiano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale del 9 settembre 1922, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 settembre 1922, n. 223, col quale è stato bandito il concorso al posto di insegnante di disegno a mano libera, geometrico e plastica presso la R. scuola professionale di Bagnoli Irpino;

Ritenuto che il predetto concorso non potrebbe essere espletato che ad anno scolastico inoltrato;

Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale;

DECRETA:

Il concorso per il posto di insegnante di disegno a mano libera, geometrico e plastica presso la R. scuola professionale di Bagnoli Irpino, è annullato.

Roma, 27 ottobre 1922.

Per il ministro
BOSCO LUCARELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato

Con Reale decreto in data 24 agosto 1922 il signor Salvatore Ferlito Spadaro è stato nominato componente il Consiglio provinciale di sanità di Catania fino alla scadenza del triennio in corso (1922-924).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Avviso.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 22 corrente, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 47ª estrazione a sorte delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba del capitale nominale di lire 500 ciascuna.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 259 sulle 51,354 attualmente vigenti agli effetti della detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, 31 ottobre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

Direzione generale del Tesoro

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media quindicinale pel rilascio dei certificati doganali pel pagamento dazi di importazione da valere dal 1° al 15 novembre 1922, è stata fissata in lire quattrocentosettantuno rappresentanti cento dazio nominale e trecentosettantuno aggiunta cambio.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma del genio.

Capitani.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Stella Angelo, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 31 luglio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 1° agosto 1922 con decorrenza assegni dal 1° detto mese.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Stella Angelo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 31 luglio 1922, per motivi speciali.

Borio Giuseppe, capitano, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 16 ottobre 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Pomoni Alfredo, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° febbraio 1922.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Pambira Delfranco, tenente, collocato in aspettativa dal 15 luglio 1922, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Arma aeronautica.

Tenenti.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Righini Oscar, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Colonnelli.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Falzoni Bayard Angelo, colonnello commissario, collocato a riposo, per infermità provenienti da cause di servizio, dal 20 febbraio 1922.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiori.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Mazzarino cav. Guido, maggiore amministrazione, promosso tenente colonnello con anzianità 29 giugno 1922 e decorrenza per gli assegni dal 1° luglio 1922.

Capitani

Grassi Pietro, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 15 febbraio 1922, l'aspettativa di cui sopra è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

IMPIEGATI CIVILI.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Paurici cav. Giuseppe, archivista, in aspettativa per infermità, l'assegno annuo in L. 3640 concessogli con Regio decreto 28 maggio 1922, è elevato in L. 3940, dal 21 maggio 1922.

Primi ufficiali d'ordine ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Micozzi Giovanni, ufficiale d'ordine, il R. decreto 1° giugno 1922 è modificato nel senso che al sottoscritto deve essere concesso l'assegno personale annuo di L. 800.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Catalano Antonio, tenente, collocato a riposo, dal 15 maggio 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Taverna cav. Carlo, colonnello collocato a riposo, dal 20 gennaio 1922, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Barberis cav. Alfonso, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 23 gennaio 1921 relativo al suo collocamento in posizione ausiliaria.

Personale permanente dei distretti.

Colonnelli.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Cipriani cav. Riccardo, colonnello, collocato a riposo dal 17 febbraio 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 23 febbraio 1922:

Tosi cav. Giuseppe, colonnello commissario, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 24 febbraio 1922 ed inscritto nella riserva.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiori.

Con R. decreto del 19 novembre 1921:

Capuano cav. Salvatore, maggiore amministrazione, collocato a riposo dal 2 ottobre 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Tenenti generali.

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Morcaldi cav. Luigi, tenente generale, collocato in posizione di servizio ausiliario, per ragione di età, dal 24 settembre 1922.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 15 settembre 1922:

I seguenti brigadieri generali cessano dal comando o dalla posizione attuale e ricevono la nuova destinazione per ognuno indicata:

De Luca cav. Marcello, destinato al comando della brigata Bergamo.
Spreafico cav. Ferdinando, id. Sicilia.
Assum cav. Clemente, id. Toscana.
Giampietro cav. Emilio, id. Marche.
Porta cav. Achille, id. Parma.
Serrao cav. Ferdinando, a disposizioni per ispezioni.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'8 settembre 1922:

Quercioli cav. Alcibiade, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 6 agosto 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 4 settembre 1922:

Zeppini Alberto, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 3 settembre 1922 e richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dal 4 settembre 1922.

Zimmermann Guido, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 12 luglio 1922.

Con R. decreto dell'8 settembre 1922:

Lucarelli Ettore, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 4 agosto 1922.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 15 settembre 1922:

Iannacci Gregorio, capitano, il R. decreto 2 marzo 1922 relativo all'anzianità dell'anzidetto ufficiale è rettificato nel senso che l'ufficiale stesso seguirà nel ruolo dell'arma il pari grado Paterniti Giuseppe.

Tenenti

Borsci Massimiliano, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 30 settembre 1922 ed è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 1° ottobre 1922 con decorrenza per gli assegni da quest'ultima data.

Speranza Vitantonio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 16 agosto 1921, l'ufficiale poi è richiamato in servizio dal 12 gennaio 1922.

De Mari Gustavo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 7 novembre 1921, l'ufficiale poi è richiamato in servizio effettivo dal 20 marzo 1922.

De Vita Pietro, tenente, il decreto 19 gennaio 1922 è rettificato nella parte che si riferisce al soprascritto ufficiale nel senso che il medesimo deve intendersi richiamato in servizio dal 24 novembre 1920.

Fischetti Ugo, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Cristanelli Gino, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui è cenno nel R. decreto 6 marzo 1921 deve intendersi come per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pancrazi Giuseppe, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 10 maggio 1922.

Gabrielli Mario, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 15 luglio 1921.

Carbone Umberto, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 13 luglio 1922.

Santoro Francesco, tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 1° ottobre 1922.

Capalozza Erberto, tenente, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa anzidetta è prorogata, dal 1° giugno 1922.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto 20 luglio 1922

Cattaneo Enrico, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 7 aprile 1922.

Con R. decreto **del 29 agosto 1922:**

Albanese Felice, capitano in aspettativa per sospensione impiego, richiamato in servizio effettivo dal 12 maggio 1922 con decorrenza assegni dal 1° giugno successivo, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Mazza Mario, capitano in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio effettivo dal 1° settembre 1922 con decorrenza assegni dalla data medesima.

Videtta Pasquale, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata al 2 luglio 1922.

Tenenti.

Marulli Gaetano, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 24 agosto 1922, richiamato in servizio effettivo dal 25 stesso mese con decorrenza assegni dal 1° settembre successivo.

Ubertis cav. Bernardo, tenente in aspettativa per riduzione quadri, trasferito, a sua domanda, in aspettativa dal 1° settembre 1921 per motivi speciali.

Olivieri Ottorino, tenente fuori quadro, rientra nei quadri dal 15 settembre 1920.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 12 gennaio 1922:

Colonnelli.

… Primo, colonnello commissario, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 24 gennaio 1921.

Maggiori.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Giannelli cav. Agostino, maggiore commissario, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 23 aprile 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

De Rosa Nicola, capitano commissario, in aspettativa, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 25 luglio 1922, e richiamato in servizio effettivo dal 26 luglio 1922, con decorrenza per gli assegni dal 1° agosto 1922.

Baccarini cav. Antonio, capitano commissario, in aspettativa, per motivi speciali dal 1° settembre 1921, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dalla scadenza.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Tenenti.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Chiariotti Ettore, tenente amministrazione, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 20 febbraio 1922.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Tenenti.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Battaglia Francesco, tenente veterinario, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri da 24 agosto 1922, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 25 stesso mese con decorrenza assegni dal 1° settembre successivo.

IMPIEGATI CIVILI.

Disegnatori tecnici.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Perala Giovanni, disegnatore, l'assegno di aspettativa concesso con R. decreto 30 luglio 1922 in L. 3350 e con l'assegno temporaneo mensile di L. 70 dal 1° luglio 1922 viene elevato a L. 3700 dalla stessa data, fermo restando l'assegno temporaneo mensile di L. 70.

Archivisti ed applicati
delle amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto dell'11 maggio 1922:

Mancini cav. Eduardo, archivista, collocato a riposo dal **15** ottobre 1921 per anzianità di servizio e per età.

Trippitelli Costantino, applicato, dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego, dal 1° marzo 1922.

CONCORSI

R. conservatorio femminile
di S. Giovanni Battista in Pistoia

È aperto il concorso ad un posto gratuito in questo conservatorio.

Le aspiranti dovranno far pervenire entro un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica:

a) la domanda in carta bollata da L. 1,20;

b) certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante ha un'età non minore di 6 nè maggiore di 12 anni;

c) certificato di subita vaccinazione;

d) certificato di sana costituzione fisica;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre ed eventualmente della madre, sul numero, sull'età e sulla qualità delle altre persone che compongono la famiglia;

g) certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dai genitori dell'aspirante;

h) attestato degli studi che ha compiuto.

Nell'assegnazione del posto di cui sopra sarà data la preferenza:

1° alle orfane di pubblici insegnanti;

2° alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che sono morti a causa della guerra;

3° alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra ed a causa della guerra siano resi inabili al lavoro proficuo.

Saranno a carico delle famiglie le spese di primo ingresso nell'Istituto (corredo, libri, tasse scolastiche, ecc.) ed annualmente le altre spese, che esclusa la retta, saranno necessarie al mantenimento della giovinetta.

Le concorrenti e le loro famiglie, saranno inoltre tenute ad osservare le prescrizioni stabilite dal regolamento interno del Conservatorio.

Pistoia, 5 settembre 1922.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Barone de Franceschi cav. uff. avv. Carlo.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.